



Roma, 7 novembre 2014

Prot. n. 707

Disegno di legge di stabilità per l'anno 2015

Osservazioni e proposte emendative

Osservazioni

La manovra proposta dal Governo, nel testo iniziale presentato al Parlamento, prevedeva interventi per circa 36,2 miliardi nel primo anno, 45,1 miliardi nel 2016 e 45,6 miliardi nel 2017.

A seguito delle modifiche disposte dal Governo in esito alle consultazioni con la Commissione, la dimensione complessiva della manovra verrebbe a ridursi a 32,4 miliardi nel 2015. Il finanziamento in disavanzo si ridurrebbe, peraltro, nel 2015 a 5,9 miliardi (dallo 0,7 allo 0,4 per cento del Pil) mentre si rafforzerebbe, nell'ipotesi del permanere degli effetti dell'“inversione contabile”, il miglioramento dei saldi negli anni successivi.

Le entrate registrano una riduzione netta di poco più di 1 miliardo nel 2015 e un incremento, rispettivamente, di 6,7 e 13,5 miliardi nel biennio successivo. Un andamento che risente dell'inserimento a partire dal 2016 di una nuova clausola di salvaguardia per il conseguimento degli obiettivi programmatici (12,8 miliardi che crescono a 19,2 miliardi nel 2017). Le spese presentano un incremento netto di circa 4,9 miliardi nel 2015 e di 5,9 miliardi in ciascuno degli anni successivi. Aumenta, in particolare, la componente di spesa in conto capitale con una variazione incrementale nel triennio considerato (da 2 miliardi nel 2015 a 4,3 miliardi nel 2017).

La copertura della manovra è assicurata principalmente dalla riduzione delle spese delle amministrazioni territoriali e centrali a cui si aggiungono gli utilizzi di fondi accantonati per la riduzione del prelievo fiscale (per questi ultimi si tratta di 3 miliardi per il 2015 che salgono rispettivamente a 4,6 e 4,1 miliardi nel biennio successivo).

I Ministeri concorrono direttamente per 2,3 miliardi nel 2015 e nel 2016 e per 2,4 miliardi nel 2017. Solo marginale è, poi, il contributo assicurato dalla riduzione dei trasferimenti alle imprese e dalla revisione della disciplina dei crediti d'imposta.

Gli importi più consistenti sono attesi dai risparmi di spesa corrente delle amministrazioni territoriali: 8,5 miliardi nel 2015 che crescono ad oltre 10,5 nel 2017.

Di questi, 4 miliardi sono richiesti alle **regioni**, mentre la restante somma è attesa dagli **enti locali**, che tuttavia ottengono una rilevante riduzione degli obiettivi del patto di stabilità interno (circa 3,4 miliardi) che è previsto si traduca in una crescita della spesa in conto capitale di pari ammontare.

Infine, **maggiori entrate** sono attese dall'innalzamento dell'aliquota di tassazione per i Fondi pensione (dall'11 al 20 per cento) nonché dall'incremento della tassazione della rivalutazione del trattamento di fine rapporto dall'11 al 17 per cento e dall'introduzione nell'ordinamento nazionale del sistema dell'inversione contabile per le operazioni relative al settore energetico e del gas e per le prestazioni di servizi di pulizia e per gli acquisti delle Pubbliche Amministrazioni.

Inoltre, sono attesi circa 1,6 miliardi nel 2015 (5,2 miliardi nel triennio) da una maggiore cooperazione tra l'amministrazione finanziaria e i contribuenti e dalla revisione del sistema di tassazione del gioco.

La manovra corretta dal Governo con le misure introdotte dopo le osservazioni critiche della Commissione europea avrà, dunque, un lieve impatto espansivo nel 2015 (con un maggiore indebitamento di 5,9 miliardi; 0,4% del Pil), neutro nel 2016 e di nuovo consolidamento dei conti nel 2017 (6,9 miliardi di minore indebitamento; 0,4% del Pil).

Per la **CONFEDIR la manovra** è debole e poco convincente per una serie di motivi.

Su versante delle entrate si evidenzia:

- **l'incertezza sul gettito futuro**, dovuta all'insistente ricorso a clausole di salvaguardia, che si attiverrebbero con il mancato raggiungimento degli obiettivi di tagli alla spesa, per cui scatterebbero aumenti di Iva e accise. L'Ufficio parlamentare di bilancio ha indicato, inoltre, come rischiosa la stima di maggior gettito per 900 milioni associata ai proventi dai giochi, *“meglio registrarle a consuntivo”*;
- **l'incertezza ed il rischio contenuti nel ricorso all'utilizzo dei proventi della lotta all'evasione**, per coprire spese e sgravi fiscali certi;
- **il rischio che regioni ed enti locali siano indotti a compensare l'ulteriore riduzione dei trasferimenti imposta dalla legge di stabilità con un aumento dell'imposizione decentrata**. A tale proposito si segnala anche **il rischio di default delle neonate città metropolitane e province di secondo livello**, che a causa del taglio imposto dal Ddl, in alcuni casi superiore

al 90% dell'intero bilancio, saranno impossibilitate a erogare i servizi ed a pagare il personale.

La manovra insiste sulle solite misure di contenimento della spesa, colpendo **il pubblico impiego con l'ulteriore rinvio della contrattazione collettiva**, misura destinata a comportare di fatto un blocco della contrattazione per ben tre periodi triennali (2010-2012, 2013-2015 e 2016-2018), con l'ulteriore proroga di un anno della corresponsione dell'indennità di vacanza contrattuale, prevista a partire solo dal 2018.

Il Governo propone, dunque, i soliti tagli lineari alla spesa pubblica. **L'indiscriminata riduzione delle spese**, superato il risultato del breve periodo apparentemente positivo sul piano economico, rischia di essere causa di inefficienza, e di incidere negativamente sulla produttività. Attraverso i tagli indiscriminati, infatti, molti servizi e funzioni pubbliche, di primaria importanza possono essere compromessi, né può ignorarsi la demotivazione del personale pubblico che ha subito una contrazione prolungata e significativa del potere d'acquisto delle retribuzioni.

Il processo di revisione della spesa non si inserisce in quello di bilancio. Le proposte avanzate dal CNEL e dal Commissario alla spending review dott. Carlo Cottarelli sono state totalmente ignorate. Sono deludenti le misure contenute nella legge di stabilità inerenti le società partecipate.

La manovra si limita soltanto a dettare disposizioni che disciplinano il percorso di adesione agli ambiti territoriali ottimali (ATO) e l'affidamento e gestione dei servizi pubblici locali a rilevanza economica a rete.

La **CONFEDIR** negli ultimi tre anni ha ripetutamente proposto un intervento proprio sulle società partecipate, con una riduzione delle aziende e società non essenziali ed un rigoroso dimensionamento di quelle ritenute essenziali. E' indubbio che queste società mettono a rischio gli equilibri della finanza pubblica e richiedono un serio intervento di riordino. Così come è necessario applicare il criterio dei costi standard a tutti i comparti e non solo alle regioni, sanità ed enti locali.

La **CONFEDIR** ha proposto e propone, dunque, politiche di governance istituzionale e politiche di intervento sulla spesa e sull'entrata tra loro coordinate e profondamente diverse da quelle inserite nella legge di stabilità, al fine di evitare che politiche magari efficaci in funzione dei saldi o del soddisfacimento di interessi di breve periodo finiscano per sottrarre risorse che sarebbero state meglio impiegate per misure più efficaci per il rilancio delle imprese e il sostegno dei lavoratori.

La razionalizzazione della spesa pubblica richiede interventi non solo per realizzare una maggiore efficienza dei singoli uffici e una migliore qualificazione del personale ma anche, e soprattutto, una leale cooperazione tra i diversi livelli istituzionali che comporti anche una revisione del loro assetto e della ridefinizione dei loro poteri, occorre restituire allo Stato la possibilità di intervenire unitariamente su alcune materie di interesse generale.

Il riassetto razionale dei poteri e dei livelli di governo non esclude, e anzi impone l'esigenza di coinvolgere tutti i soggetti istituzionali nella impostazione di una nuova politica economica.

Si tratta, semplicemente, di applicare la legislazione vigente al fine di definire collegialmente gli obiettivi di politica economica, per coordinare con intese e accordi di programma quadro, le risorse complessivamente disponibili in ciascun territorio, verso obiettivi concordemente definiti,

Non è possibile superare la grave crisi economica che ha colpito il nostro Paese, peraltro, inserita in un contesto economico internazionale in rapida evoluzione, con un quadro congiunturale dell'eurozona peggiorato negli ultimi mesi e con contestuale aumento dei rischi di deflazione, senza una stretta interazione con le Forze Sociali e un'assunzione di responsabilità comuni delle Parti in causa (partiti, istituzioni, forze sociali). Perché possano realizzarsi le politiche pubbliche queste non possono essere "*uno actu*".

Come **CONFEDIR** (Confederazione dei dirigenti, funzionari, quadri, ed alte professionalità, in servizio ed in quiescenza, della pubblica amministrazione), lamentiamo, purtroppo, l'ennesimo mancato coinvolgimento nell'elaborazione della manovra della classe dirigenziale pubblica. Si auspica un'inversione di rotta nelle relazioni sindacali, con la ripresa del confronto del Governo e del Parlamento con le Parti Sociali.

La dirigenza pubblica che la **CONFEDIR** rappresenta attraverso le Organizzazioni sindacali aderenti, non è e non vuole essere uno spettatore passivo, ma un soggetto attivo, propositivo per aiutare il Paese a superare questa difficile fase.

Emendamenti

Emendamento n. 1 all'articolo 3

Al comma 1, dopo la parola “docenti” aggiungere le seguenti : “dirigenti ed ATA”.

Conseguentemente:

All'articolo 46, comma 2, aggiungere, in fine, le parole:

, ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 1.200.000 migliaia di euro per ciascuno degli anni 2015, 2016 e 2017 (o a decorrere dal 2015).

Emendamento n. 2 all'articolo 3

Dopo il comma 1 aggiungere i seguenti:

2. Al comma 1, dell'articolo 15, della legge 8 novembre 2013, n. 128, sono soppresse le seguenti parole: “in esito a una specifica sessione negoziale concernente interventi in materia contrattuale per il personale della scuola, che assicuri l'invarianza finanziaria”.

3. Al comma 17, dell'articolo 9, della legge 12 luglio 2011, n. 106, sono soppresse le seguenti parole: “in esito ad una specifica sessione negoziale concernente interventi in materia contrattuale per il personale della Scuola, che assicuri il rispetto del criterio di invarianza finanziaria”.

4. Per il personale della scuola assunto a partire dal 2010 è disapplicato il C.C.N.L. firmato il 4 agosto 2011 in applicazione della norma soppressa.

Conseguentemente:

All'articolo 46, comma 2, aggiungere, in fine, le parole:

, ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 1.200.000 migliaia di euro per ciascuno degli anni 2015, 2016 e 2017 (o a decorrere dal 2015).

Emendamento n. 3 all'articolo 3

Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

2. “Al personale della scuola con contratto a tempo determinato è riconosciuto lo stesso trattamento economico previsto dalla contrattazione vigente per il personale di ruolo.

3. Al comma 1, dell'articolo 485 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, sono soppresse le seguenti parole “per i primi quattro anni e per i due terzi del periodo eventualmente eccedente, nonché ai soli fini economici per il rimanente terzo.”

Conseguentemente:

All'articolo 46, comma 2, aggiungere, in fine, le parole:

, ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 1.200.000 migliaia di euro per ciascuno degli anni 2015, 2016 e 2017 (o a decorrere dal 2015).

Emendamento n. 4 all'articolo 3

Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

2. In considerazione dell'attuazione del piano di immissione in ruolo su tutti i posti vacanti previsto dal comma 1 in tutto il territorio nazionale, al comma 3 dell'articolo 399 del testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, come modificato dal comma 10-bis dell'articolo 15 della legge 8 novembre n. 128, le parole "tre anni" sono sostituite con le seguenti "un anno".

Conseguentemente:

All'articolo 46, comma 2, aggiungere, in fine, le parole:

, ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 1.200.000 migliaia di euro per ciascuno degli anni 2015, 2016 e 2017 (o a decorrere dal 2015).

Emendamento n. 5 all'articolo 3

Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

2. Al comma 3 dell'articolo 399 del testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, come modificato dal comma 10-bis dell'articolo 15 della legge 8 novembre n. 128 sono apportate le seguenti modifiche:

- a) le parole "l'assegnazione provvisoria" sono soppresse;
- b) Aggiungere in fine le seguenti parole: "L'assegnazione provvisoria, invece, può essere richiesta ogni anno dopo il superamento del periodo di prova."

Conseguentemente:

All'articolo 46, comma 2, aggiungere, in fine, le parole:

, ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 200 migliaia di euro per ciascuno degli anni 2015, 2016 e 2017 (o a decorrere dal 2015).

Emendamento n. 6 all'articolo 3

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

2. “Nell’individuazione dell’organico di diritto utile per l’attuazione del piano di immissioni in ruolo su posti di sostegno, al comma 2 dell’articolo 15 della legge 8 novembre n. 128, alla fine del periodo è inserito il seguente: “In base alle certificazioni fornite e alle esigenze rilevate per gli alunni, tale organico deve comunque rispettare il rapporto medio nazionale di un insegnante ogni due alunni diversamente abili.”

Conseguentemente:

All’articolo 46, comma 2, aggiungere, in fine, le parole:

, ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 1.200.000 migliaia di euro per ciascuno degli anni 2015, 2016 e 2017 (o a decorrere dal 2015).

Emendamento n. 7 all'articolo 3

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

2. “In vista del piano di assunzioni per l’a. s. 2015/2016, al comma 2-ter dell’articolo 14 della legge 24 febbraio 2012, n. 12, alla fine del periodo è inserito il seguente: “Per l’a.s. 2015/2016, con decreto del ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca da emanarsi entro il 30 giugno 2015, sono inseriti nella suddetta fascia aggiuntiva tutti i docenti esclusi in possesso di abilitazione, e con riserva tutti i docenti che frequentano un corso universitario attivato ai sensi del Decreto ministeriale del 10 settembre 2010 n. 249 e successive modificazioni. Lo scioglimento della riserva è disposto entro il 30 giugno dell’anno successivo”.

Conseguentemente:

All’articolo 46, comma 2, aggiungere, in fine, le parole:

, ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 1.200.000 migliaia di euro per ciascuno degli anni 2015, 2016 e 2017 (o a decorrere dal 2015).

Emendamento all'articolo 21

Sopprimere i commi 1 e 2.

Conseguentemente:

All’articolo 46, comma 2, aggiungere, in fine, le parole:

, ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 1.200.000 migliaia di euro per ciascuno degli anni 2015, 2016 e 2017 (o a decorrere dal 2015).

Emendamento n. 1 all'articolo 28

Dopo il comma 6 dell'articolo 28, aggiungere il seguente:

6-bis: Dopo il comma 8 dell'articolo 26 della legge 23 dicembre 1998, n. 448 è aggiunto il seguente:

8-bis. "In aggiunta al contingente previsto dal primo periodo del comma 8 del presente articolo, l'Amministrazione periferica del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca può avvalersi, per lo svolgimento di compiti connessi all'autonomia scolastica e di supporto alla gestione delle istituzioni scolastiche, a far data dal 1 settembre 2015, dei soggetti che, alla data di entrata in vigore della presente legge, svolgono, da almeno un quadriennio, l'incarico di presidenza ai sensi dell'articolo 1-sexies del decreto-legge 31 gennaio 2005, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 marzo 2005, n. 43 e che, a partire dall'anno scolastico 2015/2016, non ottengano la conferma del suddetto incarico di presidenza per mancanza di sedi in ambito regionale.

Il contingente degli aventi diritto è limitato, nel numero massimo, a 52 unità, corrispondenti al numero dei soggetti in servizio, alla data di entrata in vigore della presente legge, come dirigenti scolastici incaricati ai sensi dell'articolo 1-sexies del decreto-legge 31 gennaio 2005, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 marzo 2005, n. 43. Con Decreto del Direttore Generale di ogni singolo Ufficio Scolastico Regionale di appartenenza degli stessi.

I soggetti di cui al primo periodo del presente comma sono assegnati annualmente presso gli ambiti territoriali della singola Regione, secondo l'ordine di preferenza espressa dagli aventi diritto ai sensi del presente comma e mantengono la medesima retribuzione attribuita nel corso dell'anno scolastico 2014/2015 come dirigenti scolastici incaricati. La disposizione non crea nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica".

Relazione illustrativa

La presente proposta emendativa è tesa ad assicurare una migliore gestione periferica dell'autonomia scolastica e una più efficace azione di supporto alle scuole da parte del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, attraverso l'utilizzo dei presidi incaricati, 52 in tutta

Italia, che da oltre un decennio svolgono la funzione di dirigenti scolastici, presso gli ambiti territoriali di ogni ufficio scolastico regionale.

Gli stessi svolgerebbero concrete azioni di supporto alla gestione delle istituzioni scolastiche grazie alla loro esperienza professionale acquisita nel corso di molti anni sul campo. La proposta emendativa riguarda, comunque, solo quei soggetti che, a partire dall'anno scolastico 2015/2016 non dovessero ottenere la conferma dell'incarico di presidenza di cui all'articolo 1-*sexies* del decreto-legge 31 gennaio 2005, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 marzo 2005, n. 43.

La proposta emendativa non crea nuovi e maggiori oneri per la finanza pubblica atteso che i soggetti eventualmente interessati alla data attuale svolgono già l'incarico di presidenza ai sensi dell'articolo 1-*sexies* del decreto-legge 31 gennaio 2005, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 marzo 2005, n. 43 e sono già retribuiti come dirigenti scolastici incaricati. Il numero di tali soggetti è attualmente di 52 unità. Le risorse sono già iscritte al bilancio del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca.

La disposizione è volta ad un migliore utilizzo delle risorse e crea un risparmio nelle casse dell'erario, atteso che i posti di docenza lasciati dai soggetti coinvolti saranno coperti non più da supplenze annuali, ma dal piano di reclutamento previsto dall'articolo 3 della presente proposta di legge.

Emendamento n. 2 all'articolo 28

Dopo il comma 30 dell'articolo 28, aggiungere il seguente:

*31. "Al fine di valorizzare l'esperienza acquisita nello svolgimento della funzione dirigenziale e consentire, altresì, il definitivo superamento del precariato della dirigenza scolastica, sono ammessi direttamente al corso-concorso di cui all'art. 29 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni, senza lo svolgimento del concorso di ammissione, tutti i soggetti non in quiescenza che, alla data di entrata in vigore della presente legge, abbiano svolto la funzione di dirigente scolastico per almeno un triennio a seguito di conferma degli incarichi di cui all'1-*sexies* del decreto-legge 31 gennaio 2005, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 marzo 2005, n. 43 o siano stati in servizio con contratto a tempo indeterminato con funzioni di dirigente scolastico, a seguito della procedura concorsuale a posti di dirigente scolastico, di cui al decreto direttoriale del 13 luglio 2011, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - 4^a serie speciale - n. 56 del 15 luglio 2011, sottoposta ad annullamento giurisdizionale e a conseguente rinnovazione."*

Relazione illustrativa

La proposta emendativa tende a valorizzare l'esperienza dirigenziale maturata dai soggetti già presidi incaricati e da coloro che hanno svolto la funzione di dirigente scolastico in Toscana, a seguito di procedura concorsuale, ora annullata e sottoposta a rinnovazione a causa degli errori compiuti nella gestione delle varie fasi del reclutamento dall'Amministrazione del MIUR.

L'emendamento prevede l'accesso diretto, per tali soggetti, al corso-concorso per dirigenti scolastici, da bandire ai sensi dell'articolo 29 del d.lgs. n. 165/2001 e successive modificazioni.

La proposta non crea nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Emendamento n. 3 all'articolo 28

Dopo il comma 30 dell'articolo 28, aggiungere il seguente:

31. *“Al fine di valorizzare l'esperienza dirigenziale maturata e superare definitivamente il precariato nella dirigenza scolastica, nell'ambito del piano straordinario di assunzioni previsti dal Piano «La buona scuola e a valere sulle risorse previste per il Fondo di cui all'articolo 3 della presente legge, è autorizzata l'immissione nel ruolo dei dirigenti scolastici, a far data dal 1 settembre 2015, di tutti i soggetti non in quiescenza che, alla data di entrata in vigore della presente legge, abbiano svolto la funzione di dirigente scolastico per almeno un triennio a seguito di conferma degli incarichi di cui all'1-sexies del decreto-legge 31 gennaio 2005, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 marzo 2005, n. 43 o siano stati in servizio con contratto a tempo indeterminato con funzioni di dirigente scolastico, a seguito della procedura concorsuale a posti di dirigente scolastico, di cui al decreto direttoriale del 13 luglio 2011, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - 4^a serie speciale - n. 56 del 15 luglio 2011, sottoposta ad annullamento giurisdizionale e a conseguente rinnovazione.*

L'assunzione di cui al periodo precedente è subordinata al superamento di un corso-concorso riservato a posti di dirigente scolastico, da bandirsi entro il 30 marzo 2015, da svolgersi secondo le modalità previste dall'articolo 3 del Decreto del Ministro dell'istruzione, dell'Università e della Ricerca 3 gennaio 2011, n.2.

I soggetti di cui al presente comma sono tenuti al pagamento di un contributo per lo svolgimento della procedura concorsuale, pari ad euro 100 pro capite.”

Relazione illustrativa

La proposta emendativa tende a valorizzare l'esperienza dirigenziale maturata dai soggetti già presidi incaricati e da coloro che hanno svolto la funzione di dirigente scolastico in Toscana, a seguito di procedura concorsuale, ora annullata e sottoposta a rinnovazione a causa degli errori compiuti nella gestione delle varie fasi del reclutamento dall'Amministrazione del MIUR.

L'emendamento prevede l'accesso, per tali soggetti, ad un corso-concorso riservato per dirigenti scolastici, da bandire entro il 30 marzo 2015.

La proposta emendativa, che coinvolge circa un centinaio di soggetti, opera a valere delle risorse previste nell'ambito del piano straordinario di assunzioni previste dal Piano «La buona scuola e, dunque, a valere sulle risorse previste per il Fondo di cui all'articolo 3 della presente proposta di legge. I soggetti coinvolti, comunque, sono tenuti al pagamento di un contributo di partecipazione alla procedura concorsuale, pari ad euro 100 pro capite.

Emendamento n. 4 all'articolo 28

Dopo il comma 30 dell'articolo 28, aggiungere il seguente:

31. *“Al fine di valorizzare l'esperienza dirigenziale maturata e superare definitivamente il precariato nella dirigenza scolastica, nell'ambito del piano straordinario di assunzioni previsti dal Piano «La buona scuola e a valere sulle risorse previste per il Fondo di cui all'articolo 3 della presente legge, è autorizzata l'immissione nel ruolo dei dirigenti scolastici, a far data dal 1 settembre 2015, di tutti i soggetti non in quiescenza che, alla data di entrata in vigore della presente legge, abbiano svolto la funzione di dirigente scolastico per almeno un triennio a seguito di conferma degli incarichi di cui all'1-sexies del decreto-legge 31 gennaio 2005, n. 7, convertito”.*

Relazione illustrativa

La proposta emendativa tende a valorizzare l'esperienza dirigenziale maturata dai soggetti già presidi incaricati, il cui incarico è stato indebitamente reiterato nel tempo a causa degli errori compiuti nella gestione delle varie fasi del reclutamento dall'Amministrazione del MIUR.

L'emendamento prevede l'accesso, per tali soggetti, al ruolo di dirigenti scolastici.

La proposta emendativa, che coinvolge circa un centinaio di soggetti, opera a valere delle risorse previste per nell'ambito del piano straordinario di assunzioni previste dal Piano «La buona scuola e, dunque, a valere sulle risorse previste per il Fondo di cui all'articolo 3 della presente proposta di legge.

Emendamento n. 5 all'articolo 28

Apportare le seguenti modifiche:

- a) Sopprimere i commi da 2 a 10;
- b) Sopprimere i commi 16, 17 e 21.

Conseguentemente:

All'articolo 46, comma 2, aggiungere, in fine, le parole:

, ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 1.200.000 migliaia di euro per ciascuno degli anni 2015, 2016 e 2017 (o a decorrere dal 2015).

Emendamento all'articolo 32

Dopo il terzo comma aggiungere:

3bis - Al fine di dare corretta attuazione alle disposizioni anche contrattuali sul corretto sviluppo delle professionalità di ricercatore e tecnologo, nonché favorire una efficace programmazione delle assunzioni tramite concorso pubblico, il personale con anzianità di servizio antecedente il 1° gennaio 1990 inserito nelle graduatorie dei processi di sviluppo professionale derivate dall'attuazione dell'art. 64 del CCNL 21/02/2002 è inquadrato nella qualifica prevista dalla suddetta procedura di sviluppo professionale con decorrenza 1° gennaio 2015.

Relazione illustrativa

L'art. 64 del CCNL 21/02/2002 disponeva che gli Enti di ricerca ove l'anzianità di servizio dei ricercatori fosse di molto superiore alla media disponessero delle procedure interne di sviluppo professionale consistente in una specifica selezione per titoli ed esame. Al CRA, purtroppo tali procedure sono state realizzate in modo incompleto ed anomalo, anche a causa delle continue revisioni di regolamenti interni che tuttora impediscono il regolare svolgersi di tali attività.

La proposta emendativa, pertanto, intende porre rimedio a questa anomalia ordinamentale ricollocando nella corretta qualifica professionale il personale di elevata anzianità di servizio che, utilmente collocato nelle graduatorie di tale procedura di sviluppo professionale, non è stato ancora inquadrato per carenza di posti o difficoltà organizzative.

La proposta non crea nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.